

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 606-24378 del 5.9.2016 di concessione di concessione di derivazione d'acqua dalla Bealera dei Prati di Cafasse in Comune di Cafasse ad uso piscicolo, assentita alla Soc. Laghetto delle Valli sas

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 606-24378 del 5.9.2016

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

- a) di assentire alla Soc. Laghetto delle Valli sas – P. iva n. 09326390011 – con sede in 10070 Cafasse (TO) Via delle Toppie n. 25/31 la concessione di derivazione d'acqua dalla Bealera dei Prati, a sua volta derivata dal Naviglio di Druento, in Comune di Cafasse in misura di l/s massimi e medi 20 ad uso piscicolo, con restituzione nello stesso corpo idrico nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- c) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- d) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.9.2016

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso datata 19.7.2016, ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015. Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione e sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento non è stata rilevata la necessità di rilasciare una quota di portata quale valore di DMV nel tratto sotteso, stante la particolare limitatezza dello stesso e considerato che il canale nel tratto sotteso risulta essere completamente intubato. L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi

momento il rilascio di una portata di DMV a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.
(... omissis ...)"